



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SALÒ
VIA MONTESSORI, 4 – 25087 SALÒ (BS) C.F. 96034960177
tel. 0365 41700 fax 0365 521296
posta elettronica: bsic8ac00b@istruzione.it
posta elettronica certificata: bsic8ac00b@pec.istruzione.it
sito internet: www.icsalo.gov.it

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
PRESTAZIONE D'OPERA - NOMINA ESPERTI ESTERNI-**

Il Consiglio di Istituto

- VISTO l'art. 9 del [D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999](#);
- VISTO l'art. 7 del [D. Lgs. n. 165/2001](#);
- CONSIDERATO che il D.I. n. 44 del 2001 prevede all'art. 40 che "Il Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio Docenti, disciplina nel Regolamento d'Istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuiti in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto";
- VISTA la [Circolare Ministeriale n. 2 dell'11 marzo 2008](#);
- VISTI gli artt. [2222 e ss. del Codice Civile](#);

emana

il presente regolamento, per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e per la realizzazione di programmi di ricerca e di sperimentazione, nei termini che seguono. Questo regolamento viene allegato al Regolamento d'Istituto, di cui va a far parte integrante.

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure di individuazione del contraente nei contratti di prestazione d'opera, al fine di garantire la sussistenza di requisiti di legittimità previsti dalla normativa citata in premessa. I contratti di prestazione d'opera possono essere stipulati dalla scuola per l'attuazione di progetti contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa relativi ad attività di:

- Insegnamento
- Formazione e aggiornamento
- Consulenza
- Attività particolari

L'istituzione scolastica può stipulare i seguenti tipi di contratto:

- Contratti di prestazione di lavoro autonomo con professionisti che abitualmente esercitano le attività prefigurate nel CCNL della scuola;
- Contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionalmente reso, quando rispetto al prestatore l'attività presenta caratteristiche di saltuarietà e secondarietà;
- Contratti di collaborazione coordinata e continuativa, caratterizzati dallo svolgimento dell'attività prestata senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo e con retribuzione periodica stabilita.

Tali contratti possono essere stipulati a condizione che la scuola non disponga delle competenze specifiche e tecnico professionali per lo svolgimento degli insegnamenti o attività oggetto del contratto.

Articolo 2 – Individuazione dei bisogni

1. Il Collegio dei Docenti formula nell'ambito della Progettazione dell'Offerta Formativa proposte di attività di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa o proposte per l'attivazione di iniziative di formazione del personale.

2. Nel rispetto del D. L. n. 168 del 2004 il ricorso a prestazioni di esperti esterni deve essere contenuto in limiti strettamente necessari allo svolgimento di attività per le quali non esistono analoghe professionalità all'interno della scuola.

3. Il Collegio dei Docenti può fornire indicazioni al Dirigente scolastico in merito ai titoli culturali e professionali che debbono essere posseduti dal contraente. In caso di particolari progetti didattici o di formazione, o per la conclusione di progetti di ricerca, il Collegio può esprimere indicazioni nominative.

4. Il D.S. per quanto di sua competenza può autonomamente definire bisogni per i quali procedere a nomina di esperto esterno.

Art. 3 - Individuazione del contraente

1. Una volta determinati i fabbisogni di cui all'art. 2, il Dirigente Scolastico, per importi sino a 2000 euro procede direttamente all'individuazione del contraente e alla stipula del contratto.

2. Per importi superiori a 2000 euro, il Dirigente Scolastico pubblicizza, mediante avviso all'albo ufficiale e sul sito web della scuola o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna, le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni.

3. Gli avvisi devono contenere i seguenti elementi:

- a. Definizione circostanziata dell'incarico e modalità di esecuzione della prestazione;
- b. Requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c. Durata dell'incarico;
- d. Luogo dell'incarico;
- e. Termini e modalità di presentazione delle istanze da parte degli interessati
- f. Compenso per la prestazione.

In particolare, secondo il dettato del punto d), comma 1, articolo 46 del Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133 il 16 agosto 2008, si deve precisare se sia richiesta la specializzazione universitaria oppure se "le attività debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore".

Il dirigente scolastico acquisisce agli atti la documentazione e ne verifica la compatibilità con il progetto della scuola. Il dirigente scolastico, sentito l'organo collegiale o il responsabile del progetto, individua l'esperto da incaricare e, verificata la disponibilità finanziaria, stipula con lui lo specifico contratto di prestazione d'opera o convenzione. Il contratto può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

Art. 4 Individuazione delle professionalità

Sulla base della programmazione dell'offerta formativa e delle richieste del Collegio dei docenti l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare al fine il personale interno e in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti/specifiche convenzioni con esterni in base a:

- Titoli culturali e professionali, attinenti alle finalità del progetto, pubblicazioni ed esperienze pregresse documentati nel curriculum vitae;
- Progetto presentato dall'esperto e sua congruenza con la richiesta della scuola;
- Valutazione del rapporto qualità/prezzo qualora sia possibile una comparazione di più offerte rispetto al medesimo progetto;
- Rotazione di incarichi, onde evitare di concentrare negli anni più incarichi sulla stessa persona e favorire lo sviluppo delle professionalità;
- Esperienze precedenti di lavoro con l'esperto che siano state valutate positivamente dalla scuola (docenti, organi collegiali, referenti e staff di direzione) o da altre istituzioni scolastiche;
- Parere del proponente il progetto.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

Per l'individuazione dei contraenti, per importi superiori a 2000 euro, sarà di competenza della Giunta Esecutiva l'individuazione del contraente.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'Articolo 35 del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 29 novembre 2007.

Art. 5 -Criteri/titoli e qualifiche

1. La valutazione dei candidati avverrà con l'applicazione dei criteri di seguito riportati:

- a. Titoli di studio / professionali e di formazione;
- b. Esperienze pregresse nel settore;
- c. Pubblicazioni specifiche;

2. Qualora, decorsi i termini di presentazione, non siano state prodotte richieste di affidamento di incarico, il Dirigente Scolastico procede direttamente all'individuazione del contraente.

Art. 6 -Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente Scolastico può richiedere al soggetto incaricato di adeguare la prestazione a quanto stabilito o può risolvere il contratto per inadempienza.

Art. 7 - Autorizzazione dipendenti pubblici

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica, è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 8 - Compensi e regime fiscale

1. L'importo del compenso orario, di massima equiparato a quello previsto per i dipendenti del comparto scuola, deve essere adeguato alla complessità e qualità degli interventi richiesti, nonché ai titoli culturali e professionali dell'esperto, l'importo non dovrà comunque superare il tetto massimo di 150 € lordi l'ora comprendenti gli oneri fiscali e previdenziali.

2. Devono ovviamente essere rispettate le norme del regime fiscale al quale i singoli contratti vengono assoggettati.

Articolo 9– Doveri e responsabilità dell'esperto

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'Istituzione scolastica i seguenti impegni:

- Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola;
- Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare con la scuola ogni eventuale variazione.

L'esperto è responsabile di eventuali danni causati all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili.

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti, durante l'attività didattica curricolare, e in tal caso la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni.

In ogni caso, l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29 aprile 2015 con delibera n. 21.